



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA

***Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Pesca Mediterranea***

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

AVVISO PUBBLICO

Aiuti in favore delle Cantine Sociali costituite in forma Cooperativa, con sede legale ed operativa sul territorio regionale che trasformano le uve e commercializzano vini prodotti in Sicilia per i maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata ultrannuale ed annuale

Obiettivi

L'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultrannuale, in relazione allo stato di crisi conseguente al conflitto Russia – Ucraina ha messo a dura prova le aziende che operano in ambito agricolo, nello specifico le Cantine Sociali costituite in forma cooperativa che si sono visti gravare di maggiori oneri finanziari dovuti all'incremento dei tassi di interesse.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria € 8.000.000.

Riferimenti normativi

- Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione Europea agli “aiuti de minimis” e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (2022/C 426/01);
- Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (2023/C 101/03);
- aiuto di Stato SA.105191 approvato con decisione C(2022) 9669 final del 16 dicembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto ministeriale interdipartimentale prot. n. 48570 del 31 gennaio 2023 “Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final Quadro temporaneo di crisi per misure aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e successive modifiche e integrazioni”, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 par.3 del TFUE;
- articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;

- Articolo 19 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 n. 114;

- Report del CREA Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane; elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete Rica (Rete d’informazione Contabile Agricola);

- Legge regionale 21 novembre 2023 n. 25 “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme”, articolo 22, commi 28, 29, 30 e 31, che prevede, in relazione allo stato di crisi conseguente al conflitto Russia-Ucraina, la concessione, alle cantine sociali costituite in forma cooperativa, con sede legale ed operativa sul territorio regionale, che trasformano le uve e commercializzano vini prodotti nella regione, di aiuti compensativi dei maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell’incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultrannuale.

Beneficiari

Cantine sociali costituite in forma cooperativa con sede legale ed operativa sul territorio regionale che trasformano le uve e commercializzano vini prodotti nella Regione Sicilia

Requisiti e ammissibilità

I beneficiari devono essere in possesso alla data di presentazione della domanda delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) Essere imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall’obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
- c) avere la sede operativa e legale in Sicilia;
- d) avere, per le imprese agricole, il fascicolo aziendale SIAN aggiornato;
- e) essere in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell’art. 91, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell’istanza, deve essere tempestivamente comunicata per le eventuali verifiche e valutazioni.

Gli aiuti a norma del presente avviso non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, tra cui, ma non solo:

- a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; oppure
- c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà.

Il mancato possesso di uno dei suddetti requisiti porta all’esclusione della domanda.

Intensità dell'aiuto

Gli interventi di aiuto sono finalizzati a compensare maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di qualsiasi natura di durata annuale e ultrannuale a partire dal 24 febbraio 2022 al 30 novembre 2023 nonché per i mutui e prestiti di qualsiasi natura accessi in data antecedente al 24 febbraio 2022.

L'entità dell'aiuto sarà definita in relazione alle richieste ammissibili, rispetto alla dotazione finanziaria disponibile.

Aiuti di Stato e cumulabilità

L'aiuto è concesso in applicazione della sezione 2.1 della Comunicazione "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e successive modifiche e integrazioni.

La concessione degli aiuti di cui al presente avviso è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea del regime di aiuto quadro nazionale in corso di notifica ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e successive modifiche e integrazioni.

Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

Gli aiuti di cui al presente avviso possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" applicabili, ovvero il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili, ovvero ABER, FIBER e GBER, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Gli aiuti del presente avviso possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.

L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e successive modifiche e integrazioni a condizione che il valore nominale totale di tali aiuti non superi il massimale di 2 milioni di euro in complesso considerando gli aiuti negli eventuali altri settori di attività.

Gli aiuti di cui al presente avviso non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese situato all'interno dello SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nello SEE.

L'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Criteri di selezione

Considerato che la finalità dell'operazione è quella di fornire il più ampio supporto alle categorie interessate non sono previsti criteri di selezione delle istanze di aiuto.

Pertanto, saranno finanziate tutte le istanze che soddisfano le condizioni di ammissibilità.

Impegni ed obblighi del beneficiario

Nel caso in cui il beneficiario operi in settori produttivi ai quali si applicano massimali diversi, lo stesso dovrà assicurare attraverso la separazione contabile la possibilità di verificare che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente previsto dalla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 e in ogni caso non sia superato l'importo massimo complessivo per impresa di 2 milioni di euro in complesso considerando gli aiuti negli eventuali altri settori di attività.

Presentazione domande

Il richiedente dovrà compilare l'allegato A, parte integrante del presente avviso, ed allegare l'attestazione bancaria relativa ai maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse.

Le domande, compilate secondo i modelli pubblicati nel suddetto sito e formalmente sottoscritte, dovranno essere trasmesse al Dipartimento dell'Agricoltura entro il termine perentorio del **15 dicembre 2023**.

specificando all'oggetto **"AIUTI CANTINE SOCIALI MAGGIORI ONERI FINANZIARI"** al seguente indirizzo pec: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it.

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Saranno ritenute ricevibili esclusivamente le domande sottoscritte nell'originale e trasmesse, allegando fotocopia del documento di identità.

Saranno dichiarate irricevibili le domande compilate in modo difforme da quanto previsto e quelle mancanti della documentazione richiesta.

Il beneficiario deve indicare in domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Il beneficiario può presentare una sola domanda a valere del presente avviso.

Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere completa dei seguenti allegati:

- a) documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- b) l'attestazione bancaria relativa ai maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse (modello allegato)
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Cantina Sociale

Procedimento amministrativo

Al fine di verificare l'ammissibilità delle istanze presentate, sarà nominata un'apposita commissione.

Ammissibilità

La fase di ammissibilità consisterà nella verifica:

- della completezza e della conformità della documentazione presentata;
- della sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso;
- della determinazione dell'aiuto ammissibile.

Gli esiti della valutazione saranno comunicati al Servizio 2 "Investimenti in agricoltura" responsabile

dell'attuazione del presente avviso per la predisposizione dell'elenco delle domande di aiuto ammissibili e dell'eventuale elenco delle domande di aiuto non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni. I predetti elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili saranno firmati dal Dirigente del Servizio di attuazione e pubblicati con valore legale sui siti web istituzionali del Dipartimento.

La predetta pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'ammissibilità dell'aiuto o di avvio procedimento di esclusione per le domande di aiuto non ammissibili.

Avverso tale determinazione, tutti i soggetti interessati, entro il termine massimo di 5 giorni, potranno richiedere con apposite memorie il riesame dell'ammissibilità dell'aiuto, nonché la verifica delle condizioni di non ammissibilità. Le istanze di riesame devono essere inviate al Dipartimento regionale dell'Agricoltura.

Gli esiti delle richieste di riesame saranno comunicati al Servizio responsabile dell'attuazione dell'avviso pubblico per la predisposizione e pubblicazione dell'elenco definitivo delle domande di aiuto ammissibili con le indicazioni del sostegno da concedere e dell'elenco definitivo delle domande di aiuto non ammissibili con le motivazioni di non ammissibilità.

L'Amministrazione procederà, al termine della verifica delle istanze di riesame pervenute, alla pubblicazione degli elenchi definitivi delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili, a firma del Dirigente del Servizio di attuazione, sui siti web istituzionali del Dipartimento. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai soggetti richiedenti l'aiuto. Avverso gli elenchi definitivi è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L'elenco delle domande di aiuto ammissibili conterrà, per ciascuna impresa beneficiaria, oltre ai dati identificativi della stessa, l'importo ammesso da concedere.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà all'archiviazione della istanza, e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di reato.

Concessione e liquidazione dell'aiuto

Sulla base dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili di cui sopra, gli Uffici competenti provvederanno ad espletare i controlli previsti in materia di aiuti di Stato, verificando nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) che non siano superati i massimali di aiuto pertinenti e inserendo nello stesso Registro per ogni beneficiario i dati relativi all'aiuto concesso. Pertanto, l'aiuto ammissibile potrà essere oggetto di riduzione in caso di superamento dei massimali previsti.

Il beneficiario si impegna a fornire ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

La verifica delle dichiarazioni presentate sarà effettuata da parte dei funzionari accedendo alle banche dati disponibili della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, ove necessario, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli più approfonditi per la verifica di determinati requisiti di ammissibilità.

Dopo le suddette verifiche l'Ufficio competente, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'aiuto spettante (tramite mandato di pagamento) sul conto corrente bancario (IBAN) intestato all'impresa beneficiaria e indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento amministrativo di cui al precedente punto e al presente punto può essere oggetto di modifica e/o integrazione in attuazione delle disposizioni (verifiche, rendicontazione, registrazione dati e informazioni e quant'altro) attinenti ai fondi o programmi di riferimento.

Controlli e sanzioni

L'Amministrazione, successivamente all'erogazione dell'aiuto, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto

notorio rilasciate in sede di presentazione della domanda, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione dell'aiuto. Nel caso di esito negativo si procederà, previa comunicazione, alla revoca dell'aiuto.

In particolare, sarà verificata l'ammissibilità del beneficiario sulla base dei documenti e delle dichiarazioni allegate alla domanda di aiuto, delle informazioni derivanti dal fascicolo aziendale, oltre che da ogni altra base dati informativa ufficiale disponibile.

Il beneficiario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta erogazione dell'aiuto e delle procedure adottate.

Le somme indebitamente percepite dall'impresa dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione dell'aiuto, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.

Disposizioni finali e clausola di salvaguardia

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, comprese quelle relative agli aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003,

n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Regolamento (UE) 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative unionali, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il Dirigente Generale

Dario Cartabellotta

*(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
7ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 39/1993)*